

Provvedimento n. 8354 (A285) **INFOSTRADA/TELECOM ITALIA-
TECNOLOGIA ADSL**

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'8 giugno 2000;

SENTITO il Relatore Professor Marco D'Alberti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera del 17 novembre 1999, con la quale è stata avviata l'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90 nei confronti della società Telecom Italia Spa, volta ad accertare eventuali violazioni dell'articolo 3 della legge citata in relazione ai comportamenti assunti da tale società riguardo la commercializzazione di servizi di trasmissione dati e di accesso a Internet all'utenza finale sulla base di tecnologie di accesso del tipo ADSL;

VISTA la delibera n. 407/99/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 21 dicembre 1999, relativa a "*Autorizzazione provvisoria alla Società Telecom Italia Spa per la fornitura di servizi di accesso ad Internet ad alta velocità basati sull'applicazione delle tecnologie ADSL*";

VISTA la delibera n. 2/00/CIR dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 16 marzo 2000, recante "*Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi*";

VISTA la delibera n. 217/00/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 5 aprile 2000, in merito alle "*Condizioni economiche e modalità di fornitura del servizio di accesso ad alta velocità basato sull'applicazione delle tecnologie ADSL di Telecom Italia di cui alla Delibera 407/99*";

CONSIDERATO che la società Telecom Italia Spa, nel corso del procedimento istruttorio, e a seguito dell'autorizzazione provvisoria di cui alla citata delibera n. 407/99/CONS, ha presentato un'offerta di fornitura del servizio di accesso ad alta velocità basato sull'applicazione delle tecnologie ADSL di tipo *Wholesale* diretta ai propri concorrenti, e ha successivamente presentato un'offerta di tipo *retail* agli utenti finali di servizi di accesso a Internet con modalità ADSL mediante la propria *business unit* Tin.It;

CONSIDERATI gli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti ispettivi, effettuati, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 287/90, in data 24 novembre 1999, 23 dicembre 1999 e 19 gennaio 2000;

CONSIDERATI gli elementi forniti nel corso del procedimento dalle società Albacom Spa, FastWeb Spa, WIND Spa, nonché dall'AIIP- Associazione Italiana Internet Providers, in quanto soggetti ammessi a partecipare all'istruttoria, nell'esercizio delle facoltà di presentazione di memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri e nell'accesso ai documenti, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R n. 217/98;

SENTITE, in particolare, le società WIND Spa e Albacom Spa, nonché l'AIIP- Associazione Italiana Internet Providers, rispettivamente, in data in data 28 marzo, 4 aprile e 13 aprile 2000;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO, in particolare, che dagli atti del procedimento sono emersi comportamenti commerciali di Telecom Italia quali rifiuti di fornitura di circuiti diretti analogici "in banda base", nonché offerte alla propria utenza affari di servizi a larga banda di trasmissione dati e di accesso a Internet basati sull'applicazione di tecnologie x-DSL in assenza di una corrispondente offerta di tipo *wholesale*;

RITENUTO che tali comportamenti appaiono ostacolare la competitività dei soggetti concorrenti nell'offerta di servizi svolti in regime autorizzatorio ex D.P.R. n. 420/95 offerti mediante l'applicazione di tecnologie di tipo x-DSL, e che, in considerazione della posizione di monopolio di fatto detenuta da Telecom Italia nell'offerta dei servizi di accesso e, in particolare, nel mercato dell'offerta di circuiti diretti e in quello dell'offerta di accesso mediante rete PSTN, potrebbero integrare violazioni dell'articolo 3 della legge n. 287/90;

CONSIDERATO, inoltre, che le parti intervenute nel corso del procedimento, Albacom Spa, FastWeb Spa, WIND Spa e l'AIIP- Associazione Italiana Internet Providers, hanno segnalato la sussistenza di aspetti anticompetitivi delle condizioni proposte nell'offerta *wholesale* ADSL di Telecom Italia, anche con riferimento all'aggregazione fra servizi di accesso e di trasporto su rete ATM;

CONSIDERATO che le condizioni dell'offerta di Telecom Italia di servizi *wholesale* ai concorrenti appaiono idonee a predeterminare la struttura concorrenziale dei mercati per i servizi di trasmissione dati e Internet con modalità di accesso ADSL e che, in particolare, un'offerta *wholesale* strutturalmente caratterizzata da un *bundling* tra servizi di accesso ADSL e di connettività ATM di Telecom Italia può ostacolare il corretto sfruttamento delle risorse infrastrutturali dei concorrenti, aumentando i costi di questi ultimi e creando un disincentivo allo sviluppo di reti alternative;

RITENUTO che la definizione di simili condizioni di offerta *wholesale* da parte di Telecom Italia, nelle more dell'effettiva applicazione delle disposizioni di cui alla citata delibera n. 2/00/CIR dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in merito all'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e, considerata la posizione di monopolio di fatto della suddetta società nell'offerta dei servizi di accesso, sia suscettibile di integrare una violazione dell'articolo 3 della legge n. 287/90, in quanto determina un vantaggio ingiustificato della stessa Telecom Italia nel confronto concorrenziale nei mercati dei servizi finali e rafforza la sua posizione dominante nell'offerta dei servizi di connettività, limitando le possibilità di scelta del consumatore;

RITENUTO, pertanto, necessario ampliare il procedimento ai comportamenti assunti da Telecom Italia Spa in relazione alla fornitura di circuiti diretti analogici in banda base, all'offerta alla propria utenza affari di servizi a larga banda di trasmissione dati e di accesso a Internet basati sull'applicazione di tecnologie x-DSL, nonché alle condizioni di offerta di servizi *wholesale* con accesso ADSL ai propri concorrenti, in quanto suscettibili di integrare violazioni dell'articolo 3 della legge n. 287/90;

DELIBERA

a) di ampliare l'oggetto dell'istruttoria ai comportamenti assunti dalla società Telecom Italia Spa nella fornitura di circuiti diretti in banda base, nell'offerta alla propria utenza affari di servizi a larga banda di trasmissione dati e di accesso a Internet basati sull'applicazione di tecnologie x-DSL, nonché nella definizione delle condizioni di offerta di servizi *wholesale* con accesso ADSL ai propri concorrenti;

b) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di notificazione del presente procedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti, ovvero da persona da essi delegata, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione "D" di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Valeria Amendola;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione "D" di questa Autorità dai legali rappresentanti delle parti, ovvero da persona da essi delegata.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesaro

* * *